



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 2472, recante *“Erezione in ente morale della Fondazione Ugo Bordonì”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”*;
- VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*, in particolare l'articolo 41, commi 5 e 6;
- VISTO** il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”*, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in particolare l'articolo 7, comma 2, concernente la relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella quale la Fondazione dà conto delle attività svolte nell'anno precedente;
- VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, in particolare l'articolo 16 concernente le società in house;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, recante *“Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”*;



- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'articolo 27 “*Fondazione Ugo Bordonì*”;
- VISTO** l'articolo 41, comma 5, della citata legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 27 del citato decreto-legge n.44/2023 al fine di ridefinire i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione Ugo Bordonì, riconosciuta come istituzione di alta cultura, finalizzata alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi, con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;
- VISTO** il comma 6 del medesimo articolo 41, ai sensi del quale lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici sono ridefiniti con la finalità prevalente e specifica di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dello stesso comma 6 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, lo statuto è approvato con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy e disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro



durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 28 maggio 2024 di approvazione dello Statuto della Fondazione;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione di un nuovo Statuto della Fondazione,

DECRETA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è approvato lo *Statuto della Fondazione Ugo Bordoni*, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO



ALLEGATO

STATUTO
FONDAZIONE UGO BORDONI

Aprile 2025

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita, ai sensi del Codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la “Fondazione Ugo Bordoni” (di seguito “Fondazione”).
2. La Fondazione ha sede legale in Roma, all’indirizzo deliberato dal Consiglio di amministrazione e reso pubblico nelle forme di legge.

Articolo 2

Finalità statutarie

1. La Fondazione è istituzione di alta cultura e ricerca, riconosciuta dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificata dall’articolo 27 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, avente lo scopo di promuovere l’innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. La Fondazione è un ente finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del Made in Italy (di seguito “Ministero”) e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica e interdisciplinare delle problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle



attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche.

2. In particolare, per il perseguimento della propria missione, la Fondazione:
 - a. pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e dei sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie digitali e delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management;
 - b. organizza corsi e seminari concorrendo ad iniziative di formazione nei settori di competenza;
 - c. pubblica su riviste scientifiche di settore i risultati dei propri studi e delle proprie ricerche e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali;
 - d. partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea;
 - e. svolge attività di consulenza nei confronti del Governo, del Parlamento, delle istituzioni, delle amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti, in particolare di quelle istituite ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Autorità garante della concorrenza e del mercato), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Garante per la protezione dei dati personali);
 - f. collabora con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione, con gli organismi vigilati dal Ministero e con la rete territoriale del Ministero, al fine di razionalizzare le attività legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale;
 - g. instaura rapporti con le Università, con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale;
 - h. su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed



approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio;

- i. elabora studi e ricerche su richiesta di soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali e, in particolare, dell'Unione europea;
 - j. tutela e promuove il patrimonio culturale e tecnologico italiano valorizzando lo sviluppo di nuove iniziative di alto valore tecnologico;
 - k. al solo fine del miglior raggiungimento degli scopi della Fondazione e per lo svolgimento di attività connesse e strumentali, partecipa e/o costituisce associazioni, fondazioni, consorzi;
 - l. promuove azioni di comunicazione dell'eccellenza italiana, con particolare attenzione alle nuove tecnologie.
3. La Fondazione può gestire fondi che gli vengono assegnati dall'Amministrazione vigilante.
4. Il presente Statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione sono definiti in coerenza con le attività indicate all'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, e con la finalità, prevalente e specifica, di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dal Libro I, Parte I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Articolo 3

Vigilanza

1. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero ai sensi dell'articolo 25 del c.c. e dell'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine riferisce sull'attività amministrativa e trasmette, sottoponendo all'approvazione del Ministero, gli atti relativi al bilancio preventivo e consuntivo e alle modifiche statutarie.



2. La Fondazione riferisce annualmente al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari, inviando, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.80.

Art. 4

Svolgimento delle attività. Modalità

1. La Fondazione svolge la propria attività nel rispetto del principio dell'equilibrio economico tra i costi di gestione e le risorse disponibili.
2. La Fondazione, in forza della previsione di cui al Libro I, Parte I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, svolge oltre l'80% della propria attività nei compiti ad essa affidati dal Ministero, dalle altre pubbliche amministrazioni e dalle Autorità indipendenti.
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione è tenuta ad attenersi nell'assolvere gli incarichi ad essa affidati.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione delibera il programma organico e dettagliato delle attività di studio, ricerca e collaborazione da effettuare nell'anno successivo e il piano strategico triennale, predisposti dal Direttore generale, e li invia al Comitato delle Pubbliche amministrazioni. Le modalità di attuazione del programma annuale di attività sono definite attraverso una o più convenzioni attuative, sottoscritte dalle competenti Direzioni Generali del Ministero, dalle Autorità indipendenti, dalle



altre amministrazioni pubbliche, che dovranno contenere:

- la puntuale definizione degli ambiti di attività, le modalità di svolgimento delle attività di consulenza e supporto, le figure professionali e le risorse tecnologiche impiegate;
- la durata complessiva delle singole attività, la loro articolazione temporale anche ai fini delle eventuali verifiche intermedie;
- il contributo per ogni singola attività, da imputarsi, ove consentito, anche a terzi, e le correlative modalità di versamento;
- la definizione di eventuali specifici obblighi di riservatezza;
- la definizione di specifici e puntuali obblighi di esecuzione in ragione della particolare qualità e natura delle attività affidate;
- le cause di risoluzione della convenzione attuativa;
- ogni altra clausola necessaria e/o opportuna per la corretta esecuzione degli affidamenti.

5. La Fondazione può assumere specifici incarichi di studio e ricerca conferiti da enti istituzionali operanti nel settore delle comunicazioni, dell'informatica, delle nuove tecnologie digitali, della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione, delle tecnologie emergenti ed in genere dei servizi pubblici a rete, nonché da altri enti pubblici ed organismi di diritto pubblico, compatibili con le finalità statutarie.

6. La Fondazione può assumere anche altri specifici incarichi di studio, di ricerca e di formazione del personale, o relativi all'esercizio di specifiche attività conferiti da altri soggetti pubblici o privati, purché compatibili con le finalità statutarie, non comportanti conflitti di interesse con le finalità di interesse generale perseguite dalla Fondazione e coerenti con la finalità prevalente e dedicata di ricerca ed assistenza in favore del Ministero, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti.

7. La Fondazione, inoltre:

- a. sostiene, d'intesa con le università, l'attivazione di almeno una borsa di



dottorato all'anno per ciascuna delle attività rientranti nel campo delle reti e dei sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, delle tecnologie digitali, dell'economia dei dati e del business e management;

- b. può istituire borse di studio o premi;
- c. può sovvenzionare studi o ricerche;
- d. contribuisce o provvede alle spese di pubblicazioni o a mostre e convegni nel settore delle comunicazioni, delle tecnologie digitali, delle tecnologie emergenti, della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione, dei servizi pubblici a rete, e, in genere, ad ogni altra iniziativa intesa al raggiungimento delle finalità statutarie;
- e. può partecipare direttamente a procedure ad evidenza pubblica, sia autonomamente sia associandosi ad altre imprese e/o amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa in materia.

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che dalla dotazione iniziale di cui all'atto costitutivo:
 - a. dai contributi disposti con legge dello Stato, per spese di investimento relative alle attività statutarie della Fondazione;
 - b. dai corrispettivi per commesse;
 - c. dai proventi delle pubblicazioni, studi e ricerche e da ogni altra attività della Fondazione;
 - d. dalle offerte, sovvenzioni o lasciti per scopi attinenti alle finalità della Fondazione;
 - e. dalle elargizioni;
 - f. da ogni altra entrata di qualsiasi natura derivante dalla attività della Fondazione o accettata dal Consiglio di amministrazione.



2. La Fondazione può compiere gli acquisti e le alienazioni necessarie o utili per lo svolgimento della propria attività.
3. Eventuali rendite o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione.

Articolo 6

Organi. Struttura organizzativa

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio di amministrazione
 - b. il Presidente
 - c. il Comitato delle Pubbliche amministrazioni
 - d. il Collegio dei revisori
 - e. il Comitato scientifico
 - f. il Direttore generale
2. Le Aree di competenza della Fondazione sono: Telecomunicazioni; Cloud e Dati; Cyber e Sicurezza; Nuove tecnologie.
3. La Fondazione è articolata al proprio interno in Direzioni, il numero e le attribuzioni delle quali sono individuati dal Direttore generale ai sensi del successivo articolo 14, comma 3.

Articolo 7

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti:
 - quattro nominati dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, di cui uno nominato in accordo con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza delle altre amministrazioni pubbliche.
2. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione



o da chi ne fa le veci.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e comunque fino all'assunzione della carica da parte del nuovo Consiglio. I Consiglieri restano in carica per la durata del Consiglio e possono essere revocati per giustificato motivo.

Articolo 8

Convocazione del Consiglio. Deliberazioni. Quorum

1. La convocazione del Consiglio di amministrazione contiene la comunicazione dell'ordine del giorno e deve essere effettuata, da parte del Presidente, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta, con ogni mezzo di cui sia possibile accertare la ricezione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante posta elettronica non oltre 24 ore prima della seduta.
2. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte con la presenza di almeno tre dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti. In tutte le deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni relative alle proposte di modifica dello Statuto sono assunte con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono riportate in processi verbali trascritti su apposito libro anche in formato elettronico, su fogli mobili vidimati da notaio, firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa.
5. Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi.



Articolo 9

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, con il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio, che sottopone al Ministero, previo parere del Comitato delle Pubbliche amministrazioni;
- b) delibera il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- c) delibera in merito alla relazione predisposta dal Direttore generale sulle attività svolte nell'anno precedente, di cui al precedente articolo 3, comma 2, da sottoporre all'approvazione del Comitato delle Pubbliche amministrazioni;
- d) delibera sulle liti attive e sulle transazioni e ratifica, nella seduta immediatamente successiva, i provvedimenti relativi adottati in via d'urgenza dal Presidente;
- e) definisce strumenti finalizzati a monitorare il raggiungimento, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, degli impegni assunti e idonei a fornire elementi di valutazione per lo sviluppo di una offerta tecnico-scientifica di qualità. Gli strumenti devono essere atti a misurare oggettivamente la qualità della ricerca, la formazione verso l'esterno e verso l'interno, il ritorno economico e sociale e l'impatto dell'Ente a livello internazionale;
- f) delibera la partecipazione della Fondazione a comitati e organismi di particolare rilievo istituzionale e nomina i rappresentanti della Fondazione stessa presso detti comitati e organismi;
- g) assicura il coordinamento con altri istituti o enti in relazione alle diverse attività affidate alla Fondazione;
- h) delibera il conferimento di specifiche deleghe a favore dei propri componenti, in presenza di particolari esigenze di natura organizzativa e/o funzionale;
- i) individua il CCNL da applicare al personale in relazione ai compiti istituzionali dell'ente, su proposta del Direttore generale;



- j) cura tutti i rapporti con il Comitato delle Pubbliche amministrazioni di cui al successivo articolo 11;
 - k) nomina i componenti del Comitato scientifico di cui al successivo articolo 13.
2. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione può avvenire validamente anche mediante collegamenti in audio o video conferenza. Detta modalità di partecipazione non si applica in tutti i casi in cui è prevista la votazione a scrutinio segreto.
3. Alla verbalizzazione provvede un Segretario designato di volta in volta dal Presidente.

Articolo 10

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Ministro delle imprese e del Made in Italy tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il Presidente dura in carica per il periodo di durata del Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca il Consiglio di amministrazione direttamente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio medesimo e adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti in materia di liti attive e transazioni, nell'interesse della Fondazione, convocando il Consiglio per la ratifica di detti atti. Il Presidente esercita i poteri attribuitigli dalle disposizioni del presente Statuto ed ogni altra competenza che gli venga espressamente delegata dal Consiglio di amministrazione.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere da lui delegato o, in caso di mancanza di un delegato o di vacanza della carica di Presidente, dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.
4. Il Presidente può delegare ad altri consiglieri compiti e poteri inerenti al suo ufficio, in presenza di particolari esigenze di natura organizzativa e/o



funzionale.

Articolo 11

Comitato delle Pubbliche amministrazioni

1. Fatta salva l'attività di vigilanza svolta dal competente ufficio del Ministero, il Comitato delle Pubbliche amministrazioni è organo di garanzia per i rapporti tra la Fondazione e le Amministrazioni pubbliche.
2. Il Comitato è composto, in prima applicazione, da tre membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministro delle imprese e del Made in Italy con funzioni di coordinatore, ed uno nominato dal medesimo Ministero sentito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. I componenti del Comitato, nominati ai sensi del precedente comma 2, durano in carica quattro anni.
4. È consentita la partecipazione al Comitato da parte di altre amministrazioni pubbliche e/o autorità indipendenti in forza dei commi seguenti.
5. Fermi restando i membri nominati ai sensi del precedente comma 2, ogni amministrazione pubblica o autorità indipendente, che stipuli convenzioni con la Fondazione secondo i seguenti requisiti, può richiedere la nomina di un membro nel Comitato:
 - a) siano contemplate all'interno del programma di cui al precedente articolo 4 comma 4, ovvero in disposizioni legislative o regolamentari, ovvero in atti amministrativi a contenuto generale, o in deliberazioni di comitati interministeriali, ovvero rientrino nelle previsioni di cui al precedente articolo 4;
 - b) siano di importo non inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - c) siano compatibili con la programmazione delle attività della Fondazione.

La partecipazione di altre amministrazioni pubbliche e Autorità indipendenti è deliberata dal Comitato. Con proprio regolamento interno il Comitato può



stabilire il quorum richiesto per la validità delle deliberazioni e per la relativa approvazione, anche mediante voto ponderato, tenendo conto della rilevanza strategica e degli importi dei singoli affidamenti in corso e di quelli inseriti nella programmazione annuale. In assenza di tale regolamento, il Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità di voti prevale quello espresso dal coordinatore. La permanenza dell'amministrazione e/o dell'Autorità indipendente nel Comitato è garantita per un periodo di tempo necessario all'espletamento del controllo *ex post* circa il completo adempimento delle attività e dei compiti affidati alla Fondazione, e comunque fino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio durante il quale sono state concluse le attività oggetto di affidamento.

6. Il Comitato può riunirsi anche con modalità telematiche o attraverso trasmissione e condivisione di atti scritti secondo modalità concordate.
7. Tutti i membri del Comitato, nominati ai sensi dei commi 2 e 5 del presente articolo, svolgono il loro incarico a titolo gratuito, salvi i rimborsi spese riconosciuti dall'atto di nomina nei limiti e secondo i parametri e le modalità previsti per il personale dirigenziale della Pubblica Amministrazione.
8. Il Comitato si riunisce su richiesta del proprio coordinatore almeno tre volte l'anno. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione o un suo delegato e il Direttore generale.
9. Il Comitato, fermi restando i poteri attribuitigli da altre disposizioni del presente Statuto:
 - a. delibera sulle istanze di partecipazione al Comitato di altre amministrazioni pubbliche e/o Autorità indipendenti, stabilendone altresì la durata con riferimento alle dimensioni ed alla rilevanza del singolo affidamento;
 - b. approva la relazione sull'attività svolta da sottoporre annualmente al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari, di cui al precedente articolo 3, comma 2;
 - c. può verificare lo stato di attuazione degli obiettivi attraverso la richiesta di



relazioni semestrali;

- d. individua eventuali azioni correttive in caso di scostamento dagli obiettivi;
- e. svolge funzioni di composizione di eventuali conflitti interpretativi ed applicativi delle clausole delle Convenzioni sottoscritte dalla Fondazione.

Articolo 12

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, iscritti al registro dei Revisori legali, di cui due effettivi e due supplenti designati dal Ministro delle imprese e del Made in Italy e uno effettivo e un supplente designati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni.
3. Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
4. Per le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, i revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono chiedere ai membri del Consiglio di amministrazione notizie relative all'andamento o all'amministrazione della Fondazione.
5. Il Collegio dei revisori elegge il proprio Presidente tra i suoi membri e si riunisce almeno ogni tre mesi su richiesta del Presidente del Collegio o di uno degli altri revisori.
6. Con periodicità almeno semestrale, il Collegio dei revisori effettua la verifica di cassa.
7. I verbali delle riunioni del Collegio ed i verbali degli accertamenti eseguiti sono trascritti in apposito libro, tenuto e conservato a cura del Presidente del Collegio, anche in formato elettronico o su fogli mobili vidimati da notaio e trasmessi al Presidente della Fondazione.



8. I revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Della convocazione di tali riunioni deve essere data notizia ai revisori negli stessi termini previsti per gli amministratori di cui al precedente articolo 8.

Articolo 13

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione, composto, nel limite massimo di 15 membri, da esponenti di alto profilo dell'industria, dell'università, della scienza e della tecnologia digitale, che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.
2. Tutti i membri del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale, e svolgono il loro incarico a titolo gratuito, salvi i rimborsi spese riconosciuti dall'atto di nomina nei limiti e secondo i parametri e le modalità previsti per il personale dirigenziale della Pubblica Amministrazione.
3. Il Comitato scientifico è presieduto da uno dei suoi membri, eletto dal Comitato stesso a maggioranza dei propri componenti.
4. I componenti del Comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati. Possono essere revocati dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Direttore generale.
5. Il Consiglio di amministrazione disciplina, con apposita delibera, le competenze, le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato scientifico e la sua eventuale articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze.
6. Il Direttore generale, o un suo delegato, partecipa, insieme al Presidente della Fondazione, alle riunioni del Comitato senza diritto di voto, assicura la trasmissione della documentazione necessaria per l'assunzione delle



deliberazioni del Comitato e riferisce compiutamente nel Consiglio di amministrazione sui pareri espressi.

7. Il Comitato scientifico discute i programmi scientifici e le iniziative culturali da sottoporre alla approvazione del Consiglio di amministrazione, con particolare attenzione alle Imprese e alle pubbliche amministrazioni, e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

Art. 14

Il Direttore generale

1. Il Direttore generale è scelto tra personalità di chiara fama e con comprovate capacità dirigenziali di organizzazione e di direzione di infrastrutture scientifiche multidisciplinari di larga scala o di entità giuridiche, pubbliche o private, complesse.
2. È nominato dal Ministro delle imprese e del Made in Italy e dura in carica per il periodo di durata del Consiglio di amministrazione.
3. Al Direttore generale competono tutti i poteri di gestione e ordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che, ai sensi del presente Statuto, sono attribuiti ad altri organi della Fondazione. Il Direttore generale predispone il piano organico delle attività e il piano strategico triennale, ai fini della successiva delibera del Consiglio di amministrazione. Il Direttore generale predispone l'organizzazione della Fondazione.
4. Il Direttore generale è responsabile dell'attuazione del programma delle attività di studio, ricerca e collaborazione e del piano strategico triennale, deliberati dal Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 4, comma 4, del presente Statuto.
5. Il Direttore, attraverso il coordinamento delle attività della struttura organizzativa della Fondazione, attua le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione e svolge ogni ulteriore funzione e compito individuati dal Consiglio di amministrazione ai fini di cui al precedente comma 4.



6. L'incarico di Direttore generale può essere ricoperto anche da un componente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 15

Compensi

1. Il trattamento economico dei titolari degli organi di amministrazione e di controllo e del Direttore generale della Fondazione è determinato con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il trattamento economico dei dirigenti che coordinano le Direzioni non può superare l'80% di quello determinato per il Direttore generale.

Articolo 16

Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione e corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, nonché dal programma organico e dettagliato della attività e dal piano strategico triennale, è trasmesso – entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce – al competente ufficio del Ministero e, per conoscenza, al Comitato delle Pubbliche amministrazioni per eventuali osservazioni.
3. Allo stesso competente ufficio del Ministero, e per conoscenza al Comitato delle Pubbliche amministrazioni, è trasmesso – entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce – il bilancio consuntivo, unitamente alla nota integrativa e alla ulteriore documentazione a corredo, la relazione della Fondazione sull'attività svolta nell'anno e la relazione del Collegio dei revisori.



4. I bilanci, preventivo e consuntivo, si intendono definitivamente approvati qualora nel mese successivo a quello della trasmissione non siano pervenute osservazioni da parte del competente ufficio del Ministero.
5. Qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano, i bilanci preventivo e consuntivo possono essere approvati dal Consiglio, trasmessi al competente ufficio del Ministero e comunicati al Comitato delle Pubbliche amministrazioni entro i due mesi successivi rispetto ai termini previsti ai precedenti commi 2 e 3.

Articolo 17

Estinzione

1. In caso di estinzione della Fondazione tutto il patrimonio che residui, esaurita la fase di liquidazione, compresi i manoscritti, i libri ed altre pubblicazioni, sarà devoluto all'Ente o Istituto che il Consiglio di amministrazione, sentito il parere vincolante del Ministero, in qualità di organo della liquidazione, designerà.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia.